

Registro Generale N. 000258/2023 del 28/04/2023

Determinazione del Dirigente del Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

Conferimento di incarico di assistenza legale in giudizio per la riproposizione della domanda per la rifusione del credito derivante dalle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari, avanti al Giudice Amministrativo, a seguito di Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3874/2023, pronunciata sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 8476/2022 R.G.- CIG ZC53AEE7B7

Rammentato che il Tribunale ordinario di Roma, sulla base del ricorso presentato dal Comune di Carpi, emanava decreto ingiuntivo n. 13007/2019 del 24/06/2019 (agli atti del protocollo al n. 37564 del 26/06/2019), contro il Ministero della Giustizia, per “1. la somma di € 654.911,93; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.200 per compenso ed € 870,00 per esborsi, oltre iva e c.a. come per legge”, notificato il giorno successivo (documentazione agli atti del protocollo al n. 37580 del 26/06/2019);

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 20/04/2023 ad oggetto “Riproposizione della domanda per la rifusione del credito derivante dalle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari, avanti al Giudice Amministrativo, a seguito di Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3874/2023, pronunciata sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 8476/2022 R.G. Autorizzazione alla costituzione in giudizio”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, nelle cui premesse sono dettagliatamente descritti i passaggi processuali successivi alla notifica del decreto ingiuntivo n. 13007/2019 del 24/06/2019;

Considerato che, nella suddetta deliberazione:

- si autorizzava “*il Sindaco del Comune di Carpi, in ragione della necessità di riproposizione della domanda originaria avanti al Giudice Amministrativo, per le motivazioni dettagliatamente descritte in premessa e che devono intendersi qui integralmente richiamate, a costituirsi in giudizio avanti al Giudice Amministrativo per la rifusione del credito derivante dalle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari e per tutte le necessarie azioni in sede di tutela, con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, conferendo all’incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio*”;
- si dava mandato “*al Segretario Generale di procedere all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico, conferendo al legale incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio, nonché di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, tenendo conto dell’opportunità di avvalersi dell’ avv. Federico Cappella, p.iva 12229141002, del Foro di Roma, con studio in Via Antonio Bertoloni, 35 - 00197 – Roma*”;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Dato atto che:

- con determinazione n. 190 del 24/03/2022 recante ad oggetto “*Procedimento innanzi al Tribunale civile di Roma R.G. 53068/2019 - Conferimento di incarico per ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41, R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443*”, veniva affidato il relativo incarico legale all'avv. Federico Cappella del Foro di Roma, Via Antonio Bertoloni, 35, 00197, Roma, socio dell'Associazione Professionale Studio Biagetti & Partners, p. iva 12229141002, e successivamente veniva proposto regolamento preventivo di giurisdizione avanti la Corte di Cassazione;
- con ordinanza n. 3874 del 10/1/2023, pubblicata in data 8/2/2023, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo, avanti al quale rimetteva le parti per la prosecuzione del giudizio;

Dato atto inoltre che:

- il professionista incaricato, con nota assunta al protocollo al n. 9558 del 9/2/2023, ha indicato quale termine per procedere avanti al TAR, quello di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza citata, ovvero entro la data dell'8/5/2023;
- il medesimo professionista incaricato, con note agli atti del protocollo ai numeri 25763 del 15/04/2023 e 25924 del 17/04/2023, ha evidenziato, tra l'altro, l'opportunità della riproposizione delle domande davanti al Giudice Amministrativo, anche ai fini della conservazione dei poteri interruttivi della prescrizione, nonché gli eventuali ipotetici oneri in caso di soccombenza, ammontanti ad una misura compresa tra i due ed i cinque mila euro, oltre spese generali, CPA e IVA;
- il Dirigente del Settore Servizi finanziari, con relazione acquisita agli atti del protocollo al n. 26260 del 18/04/2023, evidenzia l'opportunità di procedere dinnanzi al Giudice Amministrativo;
- da ultimo, il Professionista incaricato ha specificato come il corretto strumento processuale, avanti al Giudice Amministrativo, sia quello della riproposizione della domanda di rimborso delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari;

Considerato altresì che

- le ragioni creditorie del Comune di Carpi potrebbero venire frustrate in caso di mancata riassunzione del giudizio davanti al Giudice Amministrativo;
- tali ragioni creditorie riguardano una somma complessiva di oltre 650.000 €, come definita nel decreto ingiuntivo sopra richiamato;
- gli eventuali oneri di soccombenza ipotizzati dal legale, come sopra citati, ammontano ad una misura compresa tra i due ed i cinque mila euro, oltre spese generali, CPA e IVA;

Rammentato che:

- presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Avvocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;
- nel funzionigramma dell'ente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 143 del 20/07/2021, la missione 2.4 Conferimento incarichi a legali esterni e gestione del contenzioso (esclusa la rappresentanza in giudizio) è affidata al servizio Segreteria generale e affari istituzionali, incardinato, come da organigramma dell'ente approvato con medesima

deliberazione sopra citata, presso il Segretario Generale;

Ritenuto che il servizio legale di cui in oggetto rientri tra quelli individuati dall'art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Evidenziato che

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui all'art. 17 si applica l'art. 4, il quale prevede che *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”*;
- i par. 3.1.1. e 3.1.2. delle linee guida Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, esplicano l'applicazione dei suddetti principi all'affidamento di servizi legali;
- ai sensi dei par. 3.1.4. e 3.1.4.1. *“3.1.4 L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.
3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tal opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale.”*;

Considerato che

- l'incarico di assistenza in giudizio per il recupero del credito, tramite emissione di decreto ingiuntivo, affidato con determinazione dirigenziale n. 1075 del 28/12/2018, al sopra richiamato Professionista, è stato positivamente portato a termine e si è concluso con l'emissione del sopra richiamato decreto ingiuntivo;
- l'incarico di assistenza in giudizio con cui si è proposto regolamento preventivo di giurisdizione avanti la Corte di Cassazione, affidato con determinazione dirigenziale n. 190 del 24/03/2022, all'avv. Federico Cappella, è stato portato a termine e si è concluso con la già richiamata ordinanza;
- il medesimo Professionista si è reso disponibile a plurimi confronti con l'Ente, anche al fine di dare contezza dello stato del giudizio e delle eventuali possibilità per l'Ente medesimo in ordine al recupero del credito, ed ha tempestivamente relazionato l'Ente sulle possibilità di riproposizione della domanda originaria avanti al T.A.R.

Evidenziato quindi come, nel caso di specie, sussistano la consequenzialità tra gli incarichi e l'apprezzamento per il lavoro svolto dal Professionista incaricato;

Dato atto che

- dal curriculum vitae del professionista, di cui al protocollo n. 14673 del 10/03/2022, emergono l'iscrizione all'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature superiori, la pluriennale esperienza nell'ambito dell'assistenza a Pubbliche amministrazioni in disparate materie, con all'attivo 355 attività connesse ad incarichi giudiziali;
- in data 19/04/2023 è pervenuto preventivo (prot. 26541 del 19/04/2023), a riscontro di apposita richiesta prot. 26314 del 18/04/2023, unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti, da parte del legale medesimo, per l'attività di assistenza del Comune di Carpi e relativa rappresentanza in giudizio, per la riproposizione delle domande avanti al Giudice Amministrativo competente;
- tale preventivo stima un costo lordo complessivo del servizio di € 9.544,80, comprensivo di compenso € 7.010,40, contributo previdenziale CPA del 4% € 280,42 e IVA del 22% € 1.603,98, contributo unificato 650,00, ed è dettagliatamente articolato con riferimento alle fasi del giudizio ed ai criteri di cui al DM 147/2022;

Raffrontato tale preventivo rispetto alle tariffe previste dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii e ritenuta la congruità dello stesso;

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, con l'affidamento dell'incarico legale all'Avv. Federico Cappella del Foro di Roma, Via Antonio Bertoloni, 35, 00197, Roma – P.Iva. dell'Associazione Professionale Studio Biagetti & Partners, di cui il Professionista è socio, 12229141002, in ragione delle sopra esposte motivazioni;

Dato atto che l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a 40.000 € nel biennio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024." e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024." e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria." e ss.mm.ii.;

Evidenziato che

- con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023 (G.U. 29 dicembre 2022 n. 303) è stato stabilito il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, al 30 aprile 2023;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato in gazzetta ufficiale serie generale del 26 aprile 2023, viene stabilito il differimento del suddetto termine al 31 maggio

2023;

Dato atto che il Cig assegnato dall'ANAC è il n. ZC53AEE7B7, con oggetto “Assistenza in giudizio per la riproposizione della domanda per la rifusione del credito derivante dalle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari, avanti al Giudice Amministrativo, a seguito di Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3874/2023”;

Considerato che

- è stata acquisita autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti, con indicazione degli estremi assicurativi, agli atti del protocollo comunale al numero 26541 del 19/04/2023;
- sono stati effettuati, a buon esito, sulla base dell'importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull'operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti; rimangono pendenti taluni controlli in quanto gli enti competenti non hanno ancora trasmesso i relativi esiti;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visti, nelle versioni aggiornate,

- l. 31 dicembre 2012, n. 247
- d.lgs. 18/8/2000 n. 267 TUEL con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- d.lgs. n. 165/2001;
- d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, codice dei contratti pubblici, artt. 4, 17 e allegato IX;
- d.l. n. 78/2009 (conv. l. 102/2009), art. 9, concernente i pagamenti delle P.A.;
- d.lgs. n. 118/2011, inerente armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio, art. 74;
- l. 13 agosto 2010, n. 136 ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, art. 3;
- d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC, del. 1310/2016, in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC n. 12, del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali;
- regolamento dei contratti, approvato con delibera Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015;
- regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 165/2017, in vigore dal 09/01/2018;
- regolamento degli uffici e servizi del Comune di Carpi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 11/02/2013;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 241/2021INPR, del 16/11/2021, ed in particolare il par. 5.1.3;

Determina

- **di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l'incarico di assistenza legale del Comune di Carpi nel giudizio

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

di riproposizione della domanda per la rifusione del credito derivante dalle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari, avanti al Giudice Amministrativo competente, a seguito di Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3874/2023, pronunciata sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 8476/2022 R.G., come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del disciplinare di incarico (**allegato A**), all'Avvocato Federico Cappella del Foro di Roma, Via Antonio Bertoloni, 35, 00197, Roma – P.Iva. dell'Associazione Professionale Studio Biagetti & Partners, di cui il Professionista è socio, 12229141002, per un importo di € 9.544,80 comprensivo di compenso € 7.010,40, contributo previdenziale CPA del 4% € 280,42 e IVA del 22% € 1.603,98, contributo unificato 650,00;

- **di impegnare** conseguentemente la spesa complessiva di € 9.544,80 lordi (€ 7.010,40 per compenso, € 280,42 per CPA al 4%, € 1.603,98 per IVA al 22%, nonché € 650,00 per contributo unificato), alla voce di bilancio n. 00030.00.57 "Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali" del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2023);

- **di dare atto** che la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, per quanto riguarda l'esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spesa per rappresentanza in giudizio ed oneri connessi, pertanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

- **di dare atto** che la formalizzazione dell'incarico avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (**allegato A**) e con la medesima approvato;

- **di dare atto** che:

- il Cig assegnato dall'ANAC è il n. ZC53AEE7B7, con oggetto "*Assistenza in giudizio per la riproposizione della domanda per la rifusione del credito derivante dalle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari, avanti al Giudice Amministrativo, a seguito di Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3874/2023*";
- sono stati effettuati, a buon esito, sulla base dell'importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull'operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti; rimangono pendenti taluni controlli in quanto gli enti competenti non hanno ancora trasmesso i relativi esiti;
- le liquidazioni delle competenze concernenti il presente atto, come disciplinate nell'allegato disciplinare, verranno evase entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture e note corredate di relativi giustificativi;
- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale del Comune di Carpi, che ha sottoscritto dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, agli atti del protocollo comunale al n. 28402 del 27/04/2023;

- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente



S0A - SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

GARUTI ANNA LISA

OGGETTO: Conferimento di incarico di assistenza legale in giudizio per la riproposizione della domanda per la rifusione del credito derivante dalle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari, avanti al Giudice Amministrativo, a seguito di Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3874/2023, pronunciata sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 8476/2022 R.G.- CIG ZC53AEE7B7

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
9.544,80	1.03.02.11.006	300057	2023	ZC53AEE7B7	01042

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

28/04/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Allegato A

DISCIPLINARE DI INCARICO

di

assistenza legale in giudizio per la riproposizione della domanda per la rifusione del credito derivante dalle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari, avanti al Giudice Amministrativo, a seguito di Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3874/2023, pronunciata sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 8476/2022 R.G.- CIG ZC53AEE7B7

ART. 1

PARTI INTERESSATE

1. Committente: Comune di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso A. Pio, n. 91 C.F. 00184280360, nella persona della Dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 28/03/2023 e determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/2023;
2. Professionista: Avv. Federico Cappella, C.F. *OMISSIS*, p.iva dell'Associazione professionale Studio legale Biagetti & Partners 12229141002, del Foro di Roma, con studio in Via Antonio Bertoloni, 35, 00197, Roma.

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di assistenza del Comune di Carpi nel giudizio di riproposizione della domanda per la rifusione del credito derivante dalle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari, avanti al Giudice Amministrativo competente, a seguito di Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3874/2023, e di attivazione di tutte le necessarie azioni di tutela in sede giudiziaria.

ART. 3

OBBLIGHI E PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Professionista dovrà procedere alla costituzione per la resistenza in giudizio e alla tutela delle ragioni del Comune di Carpi con ogni strumento ritenuto idoneo, nell'ambito della controversia di cui all'art. 2 del presente disciplinare, nonché all'espletamento di tutte le connesse attività. L'incarico si riferisce esclusivamente alla fase di giudizio di cui all'art. 2.
2. Il Professionista incaricato potrà richiedere al Comune di Carpi tutti gli atti, elementi, notizie e indagini che riterrà utili e necessari per l'espletamento della sua attività.
3. Il Professionista deve svolgere personalmente l'incarico affidato. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità e senza oneri per il Comune, di sostituti processuali della cui attività sarà in ogni caso responsabile.
4. Il professionista è altresì obbligato a:
 - a) fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, il professionista dovrà aggiornare per iscritto costantemente gli Enti sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito



nonché dei provvedimenti giudiziari che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata;

b) rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;

c) alla conclusione della fase di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

d) restituire all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa a suo tempo consegnatagli;

e) non assumere, per la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Amministrazione, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi dell'Ente;

f) svolgere l'incarico nel rispetto degli obblighi professionali dettati dall'ordinamento di cui alla L. n. 247/2012 e di tutti quelli inerenti la funzione;

g) osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai seguenti Codici di comportamento:

- "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" approvato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, disponibile al sito <http://www.normattiva.it>;

- codice di comportamento del Comune di Carpi, disponibile al seguente link: <https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/atti-e-documenti/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti>;

h) porre in essere, nell'espletamento dell'incarico, tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia. Il professionista si assume la diretta responsabilità di eventuali violazioni, nell'espletamento dell'incarico, delle norme sopra richiamate.

ART. 4

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore del Professionista mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

2. Il Comune di Carpi si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini indicati all'art. 5 del presente disciplinare.

ART. 5

COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

1. Per le prestazioni di cui all'oggetto, come da preventivo agli atti del prot. gen.le n. 26658 del 19/04/2023, il compenso spettante al Professionista è stabilito in € 9.544,80 lordi (novemilacinquecentoquarantaquattro/80), comprensivo di compenso € 7.010,40, contributo previdenziale CPA del 4% € 280,42 e IVA del 22% € 1.603,98, contributo unificato 650,00; il suddetto compenso verrà corrisposto dal Comune di Carpi dietro presentazione di regolare fattura e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento successivamente alla conclusione dell'incarico di difesa in giudizio, con salvezza del diritto del Professionista incaricato



di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 30% del compenso spettante. Il Professionista ha inoltre diritto al rimborso delle spese per il contributo unificato, dietro presentazione di apposita nota/fattura e di relativi giustificativi.

2. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dal Comune di Carpi solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016. Il Comune di Carpi provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e delle ulteriori condizioni legittimanti come sopra descritte.

3. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Le parti danno atto che per il presente contratto il CIG è il seguente: ZC53AEE7B7. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto. I pagamenti a favore del Professionista saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato dal Professionista.

4. Le fatture dovranno:

a) essere intestate a

COMUNE DI CARPI

Codice Univoco Ufficio del Comune di Carpi: UFT5W3

Codice IPA di Carpi: c_b819

Codice Fiscale/partita IVA: 00184280360

b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale) in corrispondenza dei dati del conto corrente dedicato comunicato al Comune di Carpi;

c) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento (data e numero cronologico) e il codice CIG.

ART. 6

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza *OMISSIS*. Il Professionista si obbliga a comunicare l'eventuale rinnovo della medesima polizza o gli estremi dell'eventuale nuova polizza, alla scadenza di quella in essere.

ART. 7

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

2. Il Professionista dichiara, altresì, l'insussistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente per i soggetti incaricati da una pubblica amministrazione.



3. Il Professionista dichiara di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all' art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta:

“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 8

OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

1. Il Professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti all'Amministrazione. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio, al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso, contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio. Il rischio deve essere valutato secondo le classificazioni comunicate dal committente con apposita missiva e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART. 9

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. Gli Elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.
3. Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 10

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali, verrà applicata allo stesso una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine.
2. In tal caso il Comune inoltre, con determina dirigenziale, potrà stabilire la revoca dell'incarico.
3. Il Committente può risolvere il presente contratto in seguito ad accertata grave violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento del Comune di Carpi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014.



**ART. 11
DIVERGENZE**

1. Eventuali divergenze sorte tra il Comune ed il Professionista circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile la composizione in via bonaria, saranno deferite al foro competente di Modena.

**ART. 12
SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. L'imposta di bollo per il presente documento è assolta, da parte del legale incaricato, mediante marca apposta sull'attestazione di assolvimento sottoscritta dal legale medesimo, agli atti del Comune di Carpi.
2. Il presente documento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

**ART. 13
VALIDITA' E FIRMA ELETTRONICA**

1. Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dell'incarico.
2. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per il presente incarico saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio: le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, Prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. L'interessato può avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento Europeo 2016/679.
3. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Professionista
Avv. Federico Cappella

Il Segretario generale
Dott.ssa Anna Lisa Garuti